DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1964

che modifica la propria decisione del 16 aprile 1964 che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni derivati del piombo e dello zinco

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(64/624/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 226,

Vista la propria decisione del 16 aprile 1964 che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti derivati del piombo e dello zinco (1),

Vista la propria decisione del 26 ottobre 1964 (2) relativa ad una nuova modifica della propria decisione del 20 dicembre 1963 (3) che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per il piombo greggio e per lo zinco greggio,

Considerando che con la suindicata decisione del 26 ottobre 1964 la Commissione ha modificato la data di scadenza della decisione del 20 dicembre 1963, portandola dal 7 dicembre 1964 al 1° marzo 1966;

Considerando che le ragioni che hanno determinato la Commissione ad accordare misure di salvaguardia per i prodotti derivati del piombo e dello zinco, oggetto della decisione del 16 aprile 1964, restano valide fin quando sono in vigore le misure di protezione di cui usufruisce il mercato italiano del piombo e dello zinco greggi;

Considerando che le misure di protezione applicabili ai derivati del piombo e dello zinco sono giustificate solo fino a quando la Repubblica italiana applichi sulle importazioni di piombo e di zinco greggi, in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi, i dazi doganali stabiliti nella suindicata decisione del 20 dicembre 1963,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data del 7 dicembre 1964, menzionata nell'articolo 1 della decisione della Commissione del 16 aprile 1964 che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti derivati del piombo e dello zinco, è sostituita dalla data del 1° marzo 1966.

Articolo 2

Nella decisione della Commissione del 16 aprile 1964 che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti derivati del piombo e dello zinco, viene inserito l'articolo 1 bis del seguente tenore:

«La Repubblica italiana può avvalersi dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, per i derivati del piombo e per i derivati dello zinco, solo a condizione che applichi alle importazioni rispettivamente di piombo greggio e di zinco greggio, provenienti sia dagli Stati membri che dai paesi terzi, i dazi doganali stabiliti nella decisione del 20 dicembre 1963 che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per il piombo greggio e per lo zinco greggio».

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 73 del 13. 5. 1964, pag. 1162/64.

(2) Vedi pag. 2939/64 della presente Gazzetta.

(3) GU n. 11 del 25. 1. 1964, pag. 145/64.